

L'ALLARME CONTAGIO IN CARCERE

LA DOPPIA CRISI DELLE CELLE AFFOLLATE

di Valerio Onida

Tra le questioni che la situazione di emergenza sanitaria ha posto e pone nel nostro Paese merita attenzione quella delle carceri, in cui convivevano, al manifestarsi dell'epidemia, più di sessantamila detenuti, dodicimila circa in più rispetto alla capienza regolamentare: e la situazione di pericoloso «affollamento» riguarda anche il numero altrettanto elevato (ancorché insufficiente) degli operatori delle carceri, le cui attività ovviamente non possono essere sospese né trasformate in «lavoro agile» a distanza. All'inizio sono stati disposti controlli sanitari sulle nuove persone che entravano negli istituti, si è sospeso l'accesso alle carceri da parte di volontari esterni, e si sono sospesi i colloqui «a vista» dei detenuti con i loro familiari (quest'ultima, tra le tante «chiusure», ha una portata particolarmente afflittiva per coloro che, vivendo in carcere, avevano già poche occasioni di incontro con i loro cari).

Ma il rischio del dilagare del contagio è aggravato per effetto di un fenomeno preesistente al virus: il sovraffollamento «cronico» delle nostre carceri. Qualche anno fa, a seguito di una sentenza di condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che aveva dichiarato come il sovraffollamento avesse dato luogo a un «trat-

tamento inumano o degradante» di molti detenuti, con violazione di loro diritti fondamentali, il nostro legislatore si era mosso, prevedendo fra l'altro sconti di pena tali da favorire l'uscita anticipata di diversi detenuti. Ma in poco tempo, in mancanza di una adeguata politica di depenalizzazioni, e soprattutto di interventi che riducessero il ricorso alle pene detentive e alla loro esecuzione «intramuraria», la situazione di sovraffollamento si è riprodotta negli stessi termini.

Il ricorso alle pene come risposta ai comportamenti antisociali dovrebbe essere solo l'*extrema ratio*; e soprattutto la pena detentiva dovrebbe essere riservata ai casi più gravi di pericolosità sociale, ampliando invece il ricorso a pene alternative. Inoltre il ricorso a misure alternative *extracarcerarie* (come l'affidamento ai servizi sociali e la detenzione domiciliare), per l'esecuzione della pena o di una parte di essa, dovrebbe essere reso più ampio.

L'emergenza coronavirus ha condotto, per quanto tardivamente, il legislatore ad allargare, con il decreto legge 18 del 17 marzo, la possibilità, per i detenuti che debbano scontare una pena, anche residua, non superiore a 18 mesi, di eseguirla in regime di detenzione domiciliare. Questo istituto era già presente nell'ordinamento, ma, oltre che escluso per certe categorie di condannati, era subordinato nella sua attuazione all'accertamento, da parte del

magistrato, che non vi fossero pericoli concreti di fuga o di commissione di nuovi reati, nonché all'esistenza di un domicilio idoneo. Il recente decreto si è limitato ad allargare le condizioni per la concessione, sostituendo le condizioni relative al pericolo di fuga o di nuovi reati con il potere del magistrato di valutare l'esistenza di «gravi motivi ostativi alla concessione della misura», e imponendo, se la pena da scontare superi i sei mesi, il cosiddetto braccialetto elettronico, che però di fatto non è per lo più disponibile. Resta invece la condizione dell'idoneità del domicilio. Onde la nuova misura finora ha dato insufficienti risultati di deflazione della popolazione carceraria.

Permane dunque il rischio di un diffondersi del contagio. Ma soprattutto, anche a prescindere da esso, il sovraffollamento delle carceri non è accettabile in sé, riproducendo di fatto una permanente violazione di diritti umani fondamentali. Anche senza il coronavirus, avremmo dovuto e dovremmo farcene carico: ma l'emergenza sanitaria dovrebbe dare comunque la spinta per adottare in questa direzione provvedimenti decisivi e non provvisori. Occorrerebbe eliminare la condizione, ora impossibile da osservare, del braccialetto elettronico per le pene da scontare superiori a sei mesi, semplificare al massimo la procedura di concessione della detenzione domiciliare, e prevederla anche per pene

da scontare superiori ai limiti attualmente stabiliti.

Certo, il problema dei detenuti (specie stranieri) privi di un domicilio idoneo è reale. Ma qui emerge un altro problema «cronico» del nostro sistema: la mancanza o l'insufficienza di strumenti che assicurino il diritto elementare di tutti ad avere una casa e i mezzi di sussistenza, per chi esce dal carcere ma anche per le altre persone che si trovino in situazioni simili.

Questa dovrebbe essere un'occasione per affrontare finalmente in modo serio il problema del sovraffollamento delle carceri e del ricorso eccessivo alla detenzione carceraria. Qualcuno invoca un provvedimento di amnistia o di indulto, o l'uso massiccio del potere di grazia da parte del Presidente della Repubblica. Ma non è questa la strada giusta: a eventuali «colpi di spugna» si può e si deve guardare semmai nel quadro di riforme sistemiche dell'ordinamento penale. Qui si tratta invece di incidere a fondo sulle modalità di esecuzione delle pene, prevedendo modalità che davvero rispettino l'imperativo costituzionale per cui le pene «non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Chissà che la crisi del coronavirus non aiuti a intraprendere, con coraggio e determinazione, questa strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Svolta necessaria
Il problema sanitario
si somma alla carenza
di spazio. Ma potrebbe
costituire un'occasione

